

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO
FORNITORI DI AREA IMPIANTI S.P.A.**

Approvato dall'Amministratore Unico di AREA IMPIANTI S.p.A. con determinazione n. 19 del 31.08.2023

INDICE

Art. 1.	Finalità e ambito di applicazione	2
Art. 2.	Descrizione dell'Elenco e Categorie di iscrizione	2
Art. 3.	Soggetti ammessi	3
Art. 4.	Requisiti di qualificazione per l'iscrizione all'Elenco.....	4
Art. 5.	Presentazione delle domande e procedimento di iscrizione all'Elenco	5
Art. 6.	Validità dell'iscrizione e aggiornamento.....	6
Art. 7.	Sospensione dall'Elenco.....	7
Art. 8.	Cancellazione dall'Elenco.....	7
Art. 9.	Modalità di consultazione dell'Elenco	9
Art. 10.	Valutazione dei fornitori	9
Art. 11.	Pubblicità e trattamento dei dati.....	10
Art. 12.	Norme di rinvio	10
Art. 13.	Responsabile del Procedimento e informazioni	11
Art. 14.	Allegati	11

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

- 1) L'Elenco Fornitori (nel prosieguo "Elenco") è l'archivio, anche informatico, in cui sono raccolte tutte le informazioni relative agli operatori economici che formulino domanda d'iscrizione secondo le modalità, le tempistiche e con le forme indicate dal presente Regolamento e che siano in possesso dei requisiti richiesti.
- 2) Il presente Regolamento disciplina la procedura per l'istituzione e la tenuta dell'Elenco Fornitori per l'acquisizione di beni, servizi, servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e lavori in favore di Area Impianti S.p.A., in applicazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento, nel quadro delle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.).
- 3) L'Elenco Fornitori è utilizzato per le procedure affidate ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nel rispetto delle soglie di importo ivi previste. Per le indagini di mercato Area Impianti S.p.A. si riserva comunque di invitare anche operatori economici non iscritti all'Elenco, ove lo ritenesse opportuno.
- 4) La domanda di iscrizione all'Elenco, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dagli Operatori Economici hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi di essere iscritti all'Elenco. L'istituzione dell'Elenco, la pubblicazione e la diffusione del presente Regolamento e della documentazione necessaria per l'iscrizione non costituiscono pertanto in alcun modo l'avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti.

Art. 2. Descrizione dell'Elenco e Categorie di iscrizione

- 1) L'Elenco è sempre aperto e soggetto ad aggiornamento secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
- 2) L'Elenco è suddiviso nelle seguenti sezioni, distinte per tipologia:
 - **Sezione I – Forniture**
 - **Sezione II – Servizi**
 - **Sezione III – Servizi tecnici**
 - **Sezione IV – Lavori**

- 3) Nell'ambito di ciascuna sezione, l'Elenco è articolato per Categorie e Sottocategorie merceologiche (**Allegato 1 – Elenco categorie merceologiche**).
- 4) L'iscrizione può essere richiesta per più sezioni, categorie e/o sottocategorie merceologiche e deve essere coerente con l'oggetto sociale dell'Impresa, risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o da atto equivalente.
- 5) Ai fini dell'iscrizione dell'Operatore Economico nell'Elenco, le Categorie e Sottocategorie sono suddivise in fasce di importo (Classi), come meglio precisato nell'**Allegato 1 – Elenco categorie merceologiche**. L'iscrizione nella specifica Classe di importo avviene per fascia massima: l'Operatore Economico è automaticamente iscritto sia alla Classe prescelta, che alle eventuali Classi di importo inferiore.
- 6) L'elenco e la denominazione delle sezioni, categorie, sottocategorie e classi di importo è da intendersi dinamico, ovvero modificabile nel tempo per sopravvenute e mutate esigenze di Area Impianti S.p.A. e/o in conseguenza di adeguamenti normativi; qualora si renda necessario apportare modifiche o aggiornamenti all'Allegato 1, tali modifiche sono approvate con determinazione dell'Amministratore Unico.

Art. 3. Soggetti ammessi

- 1) Possono richiedere l'iscrizione all'Elenco i soggetti di cui agli artt. 65 e 66 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. in possesso dei requisiti richiesti.
- 2) I soggetti temporaneamente riuniti (raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari) di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., non sono ammessi a presentare domanda di iscrizione all'Elenco.
- 3) L'Operatore Economico iscritto all'Elenco, se invitato ad una procedura di gara, potrà comunque presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell'art. 68, comma 19, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
- 4) È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento per ottenere l'iscrizione all'Elenco.
- 5) La procedura di iscrizione può riguardare, oltre a soggetti italiani, anche soggetti appartenenti ai Paesi membri dell'Unione Europea o Paesi terzi con i quali l'Italia o l'Unione Europea abbia concluso

intese o accordi di reciprocità per garantire l'accesso al mercato del settore specifico; in tale caso, gli Operatori Economici stranieri dovranno produrre la relativa documentazione in lingua italiana (o corredata di traduzione giurata in lingua italiana).

Art. 4. Requisiti di qualificazione per l'iscrizione all'Elenco

1) Gli Operatori Economici che richiedono l'iscrizione all'Elenco devono essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione:

a) Requisiti di ordine generale

- possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. da 94 a 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- inesistenza di cause interdittive previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- assenza di potenziale conflitto di interessi con Area Impianti S.p.A..

Per alcune categorie merceologiche possono essere richiesti ulteriori requisiti di ordine generale, indicati nell'**Allegato 1**.

b) Requisiti di idoneità professionale

- iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti alla categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione;
- (*per le società cooperative e per i consorzi di cooperative*) iscrizione all'Elenco delle Società Cooperative (D.M. 23 giugno 2004);
- (*per gli Operatori Economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea*) iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali equivalenti, istituiti nello Stato di appartenenza.

Per alcune categorie merceologiche possono essere richieste ulteriori abilitazioni specifiche, indicate nell'**Allegato 1**.

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria / tecnica e professionale

1. Per le Sezioni I, II e III (Art. 2, comma 2):

- possesso dei requisiti di capacità relativi alla categoria merceologica e classe per la quale si richiede l'iscrizione, come individuati nell'**Allegato 1**.

2. Per la Sezione IV (Art. 2, comma 2):

- possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione SOA relativa alla categoria e classe per la quale si richiede l'iscrizione, in corso di validità;
 - (in alternativa, esclusivamente per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00) possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 dell'allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
- 2) Il mancato possesso o il sopravvenuto difetto di uno o più dei suddetti requisiti comporta il diniego di iscrizione o la cancellazione dall'Elenco.
 - 3) I requisiti di cui al precedente comma 1 devono essere autocertificati e/o comprovati in sede di iscrizione, come specificato al successivo art. 5.
 - 4) Gli Operatori Economici iscritti all'Elenco sono soggetti ad aggiornamento periodico in merito al possesso dei requisiti, come specificato al successivo art. 6.

Art. 5. Presentazione delle domande e procedimento di iscrizione all'Elenco

- 1) L'Operatore Economico che desidera ottenere l'iscrizione all'Elenco deve compilare *in toto* la modulistica presente nell'apposita sezione del sito istituzionale di Area Impianti S.p.A. (www.areaimpianti.net) ed inviarla a mezzo pec al seguente indirizzo: areaimpianticopparo@legalmail.it, unitamente all'eventuale ulteriore documentazione propedeutica all'iscrizione, come da **Allegato 1**.
- 2) La domanda di iscrizione deve pervenire esclusivamente in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente comma 1.
- 3) Non saranno prese in considerazione domande di iscrizione e documentazione trasmesse in altre forme o con modalità diverse da quanto indicato al presente articolo.
- 4) L'iscrizione all'Elenco comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento e nelle sue eventuali successive modificazioni e integrazioni.
- 5) L'Operatore Economico, con la propria istanza di iscrizione, prende atto e accetta che i propri dati anagrafici principali verranno pubblicati sul profilo istituzionale di Area Impianti S.p.A. e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'Elenco e dell'eventuale successivo affidamento secondo le disposizioni di cui agli artt. 6, 7 e 13 del Regolamento UE n. 2016/679.

- 6) L'iscrizione ha luogo su domanda dell'Operatore Economico interessato, previa attestazione dei requisiti effettuata sulla base delle dichiarazioni a tal fine rilasciate dai richiedenti stessi, ai sensi di quanto previsto agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 7) La domanda, da trasmettere esclusivamente a mezzo pec, deve essere debitamente sottoscritta dall'Operatore Economico mediante sottoscrizione digitale, ovvero, in alternativa, mediante sottoscrizione autografa ed, in tal caso, deve essere allegata copia di un documento d'identità in corso di validità.
- 8) L'accertamento di idoneità per l'iscrizione dell'Operatore Economico all'Elenco è effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di iscrizione.
- 9) Qualora la domanda risultasse incompleta o non conforme, saranno richieste ulteriori informazioni indicando la documentazione e/o gli elementi mancanti. Il termine di cui al precedente comma 8 sarà sospeso fino al ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
- 10) La mancanza dei requisiti di qualificazione comporta il rigetto dell'istanza, debitamente motivato. L'Operatore Economico può eventualmente riprodurre e/o integrare la documentazione presentando nuovamente l'istanza.
- 11) Durante il periodo necessario alle attività di accertamento, l'Operatore Economico è sospeso dall'Elenco.
- 12) Il procedimento di iscrizione dell'Operatore Economico richiedente si conclude al termine delle attività di accertamento. L'avvenuta iscrizione all'Elenco nelle sottocategorie e classi prescelte è comunicata all'Operatore Economico a mezzo pec.

Art. 6. Validità dell'iscrizione e aggiornamento

- 1) L'iscrizione dell'Operatore all'Elenco ha durata illimitata, con revisione periodica semestrale (180 giorni).
- 2) Ai fini della revisione periodica di cui al comma 1, l'Operatore Economico comunica a mezzo pec che i dati precedentemente forniti sono rimasti invariati, oppure, qualora fossero intervenute delle modifiche circa i requisiti, rappresentanza legale, denominazione o ragione sociale, trasformazione, fusione, o qualsiasi altra modifica significativa nella struttura organizzativa, che sia influente ai fini

dell'iscrizione all'Elenco, l'Operatore Economico comunica tali variazioni sempre a mezzo pec.

- 3) In caso di ritardo o mancato aggiornamento, l'Operatore Economico è temporaneamente sospeso dall'Elenco fino alla presentazione dell'istanza di aggiornamento.
- 4) L'Operatore Economico iscritto all'Elenco ha, inoltre, l'obbligo di comunicare autonomamente, a mezzo pec, tutte le variazioni di cui al comma 2 che sono intervenute in corso di iscrizione.
- 5) In qualsiasi momento l'Operatore Economico può richiedere, a mezzo pec, la modifica oppure l'integrazione delle categorie merceologiche e/o classi massime di riferimento a cui intende essere iscritto.

Art. 7. Sospensione dall'Elenco

- 1) L'Operatore Economico è classificato "sospeso":
 - a) a seguito di richiesta di iscrizione, fino al termine delle attività istruttorie (Art. 5, comma 11);
 - b) in corrispondenza delle date previste per la revisione periodica semestrale delle dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale, fino alla trasmissione delle nuove dichiarazioni (Art. 6 comma 2);
 - c) **per la Sezione IV (Art. 2, comma 2)**: in caso di attestazione di qualificazione SOA scaduta, fino alla trasmissione della nuova attestazione SOA in corso di validità (Art. 4, comma 1, lettera c), sub 2, primo capoverso), in caso di iscrizione alle classi per le quali è previsto il possesso della qualificazione SOA;
 - d) eventuali irregolarità negli adempimenti contributivi, previdenziali o relativi a pagamenti di imposte e tasse, fino alla regolarizzazione;
 - e) a seguito di Non Conformità accertata durante l'esecuzione di un affidamento, fino a nuova valutazione di Area Impianti S.p.A..
- 2) Il periodo sospensivo non può superare i 180 giorni decorrenti dalla data di sospensione.
- 3) Decorso il termine di cui al comma precedente, l'Operatore Economico è cancellato dall'Elenco.

Art. 8. Cancellazione dall'Elenco

- 1) Area Impianti S.p.A. può disporre in ogni momento la cancellazione dell'Operatore Economico

dall'Elenco dandone tempestiva comunicazione allo Stesso in caso di:

- a) cessazione dell'attività dell'Operatore Economico;
 - b) richiesta di cancellazione da parte dell'Operatore Economico;
 - c) inutile decorso dei termini sospensivi di 180 giorni (Art. 7, commi 2 e 3);
 - d) sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di ordine generale, fatto salvo quanto indicato al precedente art. 7, comma 1, lettera d);
 - e) procedimenti in corso per l'applicazione delle decadenze previste dalla vigente normativa antimafia;
 - f) sopravvenuta carenza dei requisiti di idoneità professionale richiesti dalla specifica categoria e classe di iscrizione all'Elenco;
 - g) accertata non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di qualificazione;
 - h) mancata sottoscrizione del contratto, senza valida motivazione, dopo essersi aggiudicato una procedura di affidamento;
 - i) accertamento di gravi violazioni sopravvenute alla normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - j) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni o commissione di un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertati con ogni mezzo di prova;
 - k) risoluzione del contratto in danno per grave inadempienza e/o negligenza;
 - l) contenzioso in corso tra l'Operatore Economico e Area Impianti S.p.A..
- 2) La cancellazione dall'Elenco è adottata con apposito provvedimento e comunicata all'Operatore Economico interessato a mezzo pec.
 - 3) La cancellazione dell'Operatore Economico dall'Elenco implica l'obbligo, ai fini di un reinserimento successivo, di invio di una nuova istanza di iscrizione.
 - 4) Nelle fattispecie di cui al precedente comma 1, lettere b) e c), l'Operatore Economico può presentare immediatamente una nuova domanda di iscrizione all'Elenco.
 - 5) Nelle fattispecie di cui al precedente comma 1, lettere d), e) e f), l'Operatore Economico può presentare una nuova domanda di iscrizione all'Elenco dal momento in cui ritorna in possesso dei requisiti.
 - 6) Nelle fattispecie di cui al precedente comma 1, lettere g), h), i) j) e k), l'Operatore Economico non può presentare una nuova richiesta di iscrizione all'Elenco per il periodo di un anno decorrente dalla

data del provvedimento di esclusione.

- 7) Nella fattispecie di cui al precedente comma 1, lettera I), l'Operatore Economico può presentare una nuova domanda di iscrizione all'Elenco al termine delle controversie.

Art. 9. Modalità di consultazione dell'Elenco

- 1) Il criterio per selezionare i candidati da invitare alle procedure di gara e alle ricerche di mercato operate mediante l'Elenco Fornitori, si basa sui seguenti parametri di ricerca:
- a) sottocategorie merceologiche nelle quali i fornitori risultano qualificati, riconducibili alle forniture, servizi o lavori oggetto di affidamento;
 - b) classi di importo legate alle categorie oggetto della ricerca;
 - c) stato di qualifica del fornitore all'interno dell'Elenco;
 - d) valutazioni del Fornitore, secondo quanto indicato al successivo art. 10;
 - e) informazioni specifiche presenti nel questionario di qualifica, collegate a determinate categorie merceologiche.
- 2) In base ai parametri di ricerca suindicati viene individuata una lista contenente tutti i fornitori qualificati che rispondono ai requisiti relativi all'affidamento da conferire, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti.

Art. 10. Valutazione dei fornitori

- 1) Area Impianti S.p.A. nell'ambito del proprio sistema di gestione della qualità ha attivato un sistema di monitoraggio e valutazione delle prestazioni dei Fornitori:
- a) sulla base delle informazioni inserite nell'Elenco;
 - b) nelle fasi di partecipazione alle procedure selettive;
 - c) nelle successive fasi di esecuzione del contratto;
 - d) secondo criteri e modalità che garantiscano lo sviluppo delle capacità dei Fornitori e la qualità delle prestazioni rese in favore della Società;
- 2) L'applicazione di tale sistema di monitoraggio e valutazione ha la finalità di valutare la coerenza dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi affidati e l'eventuale assunzione di provvedimenti sanzionatori

nei riguardi degli Operatori Economici che abbiano reso prestazioni non conformi ovvero del tutto insoddisfacenti in relazione all'affidamento conferito.

- 3) Gli esiti del sistema di monitoraggio e valutazione sono utilizzati per:
 - a) individuare le specifiche azioni di miglioramento da parte degli Operatori Economici nell'ambito dei contratti ad essi affidati;
 - b) assumere adeguate decisioni, sulla base delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, in merito alla permanenza dell'Operatore Economico nell'Elenco.
- 4) Per scopi di qualificazione iniziale e di monitoraggio e valutazione delle prestazioni, Area Impianti S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare presso la sede dell'Operatore Economico, specifici Audit condotti da personale qualificato sulla base delle linee guida UNI EN ISO 19011. A tal fine l'Operatore Economico si impegna a consentire al personale incaricato da Area Impianti S.p.A. di accedere alla propria sede e ai propri stabilimenti, per effettuare Audit sia nel corso dell'esame della domanda di iscrizione all'Elenco, che per tutto il periodo di permanenza dello stesso.

Art. 11. Pubblicità e trattamento dei dati

- 1) Il presente Regolamento è reso pubblico presso il sito istituzionale di Area Impianti S.p.A. (www.areasimpianti.net) nell'apposita sezione dedicata .
- 2) L'Avviso per la formazione dell'Elenco dei Fornitori di Area Impianti S.p.A. è pubblicato presso il sito istituzionale di Area Impianti S.p.A. (www.areasimpianti.net) nell'apposita sezione dedicata.
- 3) I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'Elenco. Tali dati sono utilizzati secondo le disposizioni di cui agli artt. 6, 7 e 13 del Regolamento UE n. 2016/679 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
- 4) L'Operatore Economico, con la richiesta di iscrizione all'Elenco, prende atto e accetta che i propri dati anagrafici principali vengano pubblicati sul profilo di Area Impianti S.p.A..
- 5) L'iscrizione richiede necessariamente il consenso al trattamento dei dati personali.

Art. 12. Norme di rinvio

	Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Elenco Fornitori di Area Impianti S.p.A.	Rev 01 del 21.08.2023
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

- 1) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia di contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.).

Art. 13. Responsabile del Procedimento e informazioni

- 1) Il Responsabile del Procedimento e gestione dell'Elenco è nominato da Area Impianti S.p.A..
- 2) L'Ufficio preposto all'aggiornamento e alla gestione dell'Elenco è l'Ufficio Acquisti di Area Impianti S.p.A..

Art. 14. Allegati

- 1) Allegato 1 - Elenco categorie merceologiche